

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1246

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARTOLE, AGRIMI, ELKAN, BUBBIO, FACCHIN, PENAZZATO,  
VALANDRO GIGLIOLA, BOZZI, BERLOFFA, TOZZI CONDIVI**

*Annunziata il 18 novembre 1954*

Concessione della autorizzazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria a coloro che acquistarono la cittadinanza italiana in seguito ai trattati di San Germano e di Rapallo ed iniziarono l'apprendistato in regime della legislazione austriaca

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame non affronta e non tende a risolvere, nemmeno parzialmente, il noto complesso problema dell'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria da parte di persone non legalmente abilitate; problema sul quale è stata più volte richiamata l'opinione pubblica mediante ampi dibattiti di stampa e la stessa vostra attenzione mediante rinnovate proposte di legge.

Essa si limita a considerare la particolare posizione di alcuni elementi, che, avendo acquistata la cittadinanza italiana in seguito ai trattati di San Germano e di Rapallo ed avendo iniziato già in regime della legislazione austriaca il tirocinio e l'apprendistato di odontotecnico presso dentisti autorizzati a mente della legislazione medesima, non sono ancora riusciti ad ottenere l'abilitazione giuridica all'esercizio della professione.

Si vede subito che non può trattarsi che di un limitatissimo numero di persone, ormai tutte anziane, e che, per ragioni di equità, se non proprio di stretto diritto, devono essere considerate con particolare attenzione.

\* \* \*

Secondo le Ordinanze austriache 20 marzo 1892, *B. L. L.*, n. 55, e 14 febbraio 1904, *B. L. I.*, n. 15, potevano conseguire la concessione dell'esercizio professionale dell'odontotecnica, con la qualifica di « tecnico dentista concessionato », coloro che avessero compiuto tre anni di tirocinio ed ulteriori sei anni di pratica presso un dentista autorizzato in qualità di assistenti.

Al momento della estensione alle nuove province della legge 31 marzo 1912, n. 298, il legislatore si trovò di fronte ad una situazione di fatto che presentava tre gruppi di persone:

- a) tecnici dentisti concessionati;
- b) tecnici dentisti che avevano già maturato la pratica novennale, ma non ancora conseguito la concessione;
- c) praticanti che avevano iniziato, ma non ancora compiuto, il tirocinio o la pratica di assistente.

Il legislatore patrio, con regio decreto 25 settembre 1921, n. 1288, ha provveduto ai primi due gruppi, riconoscendo le concessioni già conferite ed ammettendo alla concessione

coloro che venivano a compiere la pratica entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo; ed ha poi ammesso, con la successiva legge 23 giugno 1927, n. 1187, tutti costoro, a seguito di prova di esame, anche al pieno esercizio dell'odontoiatria.

Il legislatore patrio trascurò invece completamente la posizione del terzo gruppo, ossia quello dei praticanti, ai quali, per evidenti ragioni di equità, sarebbe stato necessario provvedere, dal momento che avevano iniziato, in piena legalità, una pratica che, secondo l'ordinamento legislativo austriaco di allora, li metteva nel possesso della legittima aspettativa di conseguire, a pratica novennale compiuta, il diritto alla concessione dell'esercizio professionale di odontotecnico.

Fiduciosi che alla grave omissione sarebbe stato pur provveduto, costoro continuarono la pratica iniziata e si dedicarono poi all'esercizio della professione senza alcuna clandestinità, forniti di ambulatori e laboratori perfettamente attrezzati e provvisti di insegna esposta al pubblico.

Sta di fatto che, pur senza mai ottenere quell'invocato provvedimento legislativo che sarebbe valso a regolarizzare la loro posizione, essi furono lasciati indisturbati nell'esercizio intrapreso, probabilmente perché non si poteva misconoscere che, alla base del loro abusivo esercizio, stava una evidente ragione di equità.

E tale ragione di equità fu anche esplicitamente riconosciuta dal Consiglio di Stato, il quale, pur rigettando il ricorso da alcuni di loro prodotto nei confronti del Ministro dell'Interno per denegata formale autorizzazione all'esercizio professionale, ha sentito il bisogno di dichiarare, nella decisione 11 gennaio 1939, n. 64, testualmente:

« Questo Consesso non può non rilevare che le considerazioni dei ricorrenti hanno, in linea di equità, un notevole rilievo, poiché il fatto di precludere ad una categoria di professionisti la continuazione dell'esercizio professionale è un provvedimento di estrema gravità, che soltanto ragioni di una imperiosa necessità possono giustificare. Ma è naturalmente riservato al Governo di esaminare la situazione di fatto esposta dai ricorrenti al fine di determinare se, anche nei loro confronti, non sia possibile temprare, con opportune norme transitorie, il rigore dell'applicazione della legge ».

\* \* \*

Devesi ritenere che l'autorevole riconoscimento e il suggerimento del Consiglio di Stato sarebbero stati, con ogni probabilità già raccolti dal legislatore, se i sopravvenuti avvenimenti bellici non avessero tolto il carattere di attualità al modesto problema; e se gli stessi interessati non avessero ravvisato, nelle varie e più estese proposte di legge avanzate dopo la fine della guerra, la possibilità di vedere implicitamente risolta anche la loro posizione.

Va inoltre notato che trattasi di conferre l'abilitazione giuridica non *ope legis*, bensì solo a seguito di prova di esame da sostenersi dinanzi ad apposita commissione, in analogia a quanto era stabilito nell'articolo 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1187; esame al quale potranno essere ammessi solo coloro che saranno in grado di dimostrare di aver iniziato prima dell'entrata in vigore del regio decreto 25 settembre 1921, n. 1288, il tirocinio o l'apprendistato di odontotecnico, di averlo successivamente compiuto e di aver poi esercitato la professione di odontotecnico per venti anni, salvo interruzioni dovute a servizio militare.

Apprendistato, esercizio professionale, e prova di esame saranno certamente garanzia che il diploma non sarà concesso se non a quei pochissimi elementi che hanno, accanto all'originario titolo di equità, anche l'occorrente preparazione tecnica per soddisfare appieno a tutte le esigenze sanitarie.

Si ritiene che la tassa per la concessione del diploma possa essere portata a cinquanta volte quella che era stata fissata per i casi analoghi con la legge 23 giugno 1927, n. 1187 e pertanto viene proposta in lire 15.0000.

\* \* \*

Onorevoli colleghi! Le ragioni di equità che stanno in favore di questo ristretto gruppo di dentisti pratici e la considerazione che da decenni essi esercitano, sia pure abusivamente, ma, a quanto risulta, con pienezza di cognizioni teoriche e pratiche, la professione di odontoiatria e di protesi dentaria, ci fanno sperare che vorrete provvedere alla regolarizzazione della loro posizione approvando la nostra proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, purché diano con esito favorevole la prova di esame stabilita dall'articolo seguente, coloro che, avendo acquistato la cittadinanza italiana in seguito ai Trattati di San Germano e di Rapallo, dimostrino:

a) di aver iniziato prima dell'entrata in vigore del regio decreto 25 settembre 1921, n. 1288, il tirocinio o l'apprendistato di odontotecnico presso dentisti autorizzati a mente delle ordinanze del cessato impero austriaco 20 marzo 1892, *Bollettino* n. 55, e 14 febbraio 1904, *Bollettino* n. 15, e di averli compiuti nella complessiva durata di anni nove richiesti dalle ordinanze medesime;

b) di aver successivamente pubblicamente esercitato, anche in collaborazione con medici chirurgici, la professione di odontotecnico, per il periodo di venti anni, salvo eventuali interruzioni dovute a servizio militare.

### ART. 2.

La domanda per l'ammissione all'esame, corredata degli occorrenti documenti, dovrà essere presentata all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica entro il termine perentorio di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

La prova di esame sarà sostenuta presso una Università della Repubblica davanti ad una Commissione da costituirsi secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e che dovranno essere emanate entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

La prova di esame dovrà essere esperita entro il successivo termine di un anno.

### ART. 3.

L'autorizzazione sarà accordata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

La tassa di diploma fissata per l'autorizzazione sarà di lire 15.000.

ART. 4

Dalla data della presentazione della domanda di cui all'articolo 2 e dei relativi documenti, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1 s'intenderanno provvisoriamente autorizzati alla continuazione dell'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria.

L'autorizzazione verrà a cessare nel caso di decisione contraria della Commissione o di esito sfavorevole della prova di esame prevista all'articolo 2.